

Visto l'art 142 comma 1 della L.R. 31/10/2017 n° 16 pubblicata sul B.U. n° 44 del 2/11/2017, che prevede l'ammissibilità negli ATC e nei CA Piemontesi dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero in misura non superiore al 5%, elevabile al 10% dai Comitati di Gestione;

tenuto conto della determina commissariale n° 6 del 29/01/2018 che fissava al 4% il numero di cacciatori ammissibili residenti in altre regioni o all'estero, riservando un ulteriore 0.5% ai residenti nei Comuni di altre regioni confinanti con il comparto;

considerata la circolare n° 7 del 14/12/2017 della Regione Piemonte settore caccia e pesca in cui si precisava che: "per quanto concerne i criteri ed i parametri da considerare per la graduatoria degli ammessi si comunica che dovranno essere individuati e predisposti da codesti ATC/CA;

vista la successiva determina commissariale del CA CN7 del 29/1/2018 che fissava i criteri per la graduatoria per i cacciatori in base alla suddetta circolare;

considerata infine la comunicazione del settore caccia e pesca Regione Piemonte del 11/04/2018 prot. 00011438 indirizzata al C.A. VCO3 Ossola sud e p.c. ai CA e ATC Regione Piemonte, in cui viene precisato che "i criteri di ammissione di cacciatori in Regione Piemonte stabiliti con DGR n° 90.3600 del 19/03/2012 e ss.mm.ii. devono ritenersi tutt'ora validi e vigenti", per cui "la comunicazione (n 7.180.10) del settore caccia e pesca in data 14/12/2017 inerente i criteri ed i parametri da considerare per la graduatoria, deve ritenersi integrativa e non sostitutiva dei contenuti della citata delibera, cui quindi occorre continuare a fare esclusivo riferimento quanto all'individuazione dei criteri di ammissione nei CA e ATC dei cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all'estero";

considerata l'opportunità di consentire ai cacciatori residenti in Comuni di altre regioni confinanti con il comparto di esercitare la caccia nel C.A. CN6 con particolare riferimento alla caccia al cinghiale;

il Commissario:

DETERMINA

- Di abrogare la determina commissariale del 29/1/2018 e di sostituirla con la presente determina;
- Di fissare al 4% la percentuale dei soci ammissibili al CA CN6 (777) per le ammissioni di residenti in altre regioni o all'estero, riservando un ulteriore 0.5% ai residenti nei Comuni di altre regioni confinanti con il comparto;
- Di fissare allo 0.5% la quota per i cacciatori temporanei;
- Di fare riferimento per la graduatoria di ammissione al C.A. CN6 dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero (quota del 4% e dello 0.5%) ai seguenti criteri in ordine di priorità:

- 1) criteri espressi nella DGR 90.3600 del 13/03/2012 art 3 comma 1
- 2) anzianità di ammissione senza soluzione di continuità al C.A. CN 6
- 3) criteri di anzianità anagrafica

Il Commissario
Ferruccio FAZIO